DG 1
12 MAI 2015
SERVICE DE L'EXECUTION
DES ARRETS DE LA CEDH

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

*VENEZIA-MESTRE PIAZZALE GEN. DALLA CHIESA*

Venezia, 25 marzo 2015

Prot. 837/15

All'Ufficio dell'Agente del governo
Gianluca Mauro Pellegrini
Rappresentanza permanente d'Italia
Presso il Consiglio d'Europa
Strasburgo

Oggetto: sentenza *Zohu c. Italia* del 21.1.2014 della Corte E.D.U.

Con riguardo alla nota nella quale si chiede se le richieste avanzare dal legale della madre del minore Zohu possano essere accolte, si fa presente che, come è noto, il bambino è stato adottato con sentenza del 17 giugno 2011 e, conseguentemente, per l'ordinamento italiano egli è figlio nato dal matrimonio della coppia di coniugi che l'ha adottato.

La nuova condizione di figlio e la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine (cfr. art. 27 L. 184/83) escludono un obbligo giuridico a consentire una relazione tra il minore ed il genitore biologico, relazione possibile quando, come pure a volte accade, i genitori adottivi siano stati stimolati dal giudice minorile a far mantenere al figlio rapporti utili all'equilibrato sviluppo psico-affettivo dello stesso con componenti della famiglia d'origine.

Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Rossi

Ma Tere R.